



Repertorio n. 1984

Raccolta n. 1368

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE "CAMERA DI COMMERCIO UFFICIALE SPAGNOLA IN ITALIA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore sedici e minuti due.

In Milano, presso l'ufficio in via Caradosso n 12,  
21 dicembre 2022

Registrato a Milano DP I  
il 23/12/2022  
al n. 106849  
S. 1T

Davanti a me, Maria Teresa Terribile, notaio in Parabiago, con studio in Piazza Maggiolini 34, iscritto al Collegio Notarile del Distretto Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è personalmente comparso

- FLORES CALDERON PEREZ LORENTE ENRIQUE RAMON nato a Vigo (Spagna) il 28 settembre 1973, domiciliato per la carica a Milano, via Caradosso n 12.

Detta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Vice Presidente effettivo del Comitato Direttivo dell'Associazione:

"CAMERA DI COMMERCIO UFFICIALE SPAGNOLA IN ITALIA"

con sede in Milano, via Caradosso n 12, codice fiscale 80041510159, partita IVA 09078370153, costituita mediante atto ricevuto dal Notaio Francesco Antonelli di Roma in data 6 novembre 1953 n 35004/15436 di repertorio registrato a Roma il 21 novembre 1953 al n. 6663 vol 12/3 Atti Pubblici, mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli associati di detta Associazione, convocata per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifica degli statuti in vigore della Camera in conformità con quanto stabilito dal Real Decreto 1179/2020 del 29 dicembre 2020.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il medesimo Vice Presidente effettivo del Comitato Direttivo signor FLORES CALDERON PEREZ LORENTE ENRIQUE RAMON, il quale mi richiede di redigere il Verbale.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei modi previsti dall'art 8 dello Statuto Associativo;
- che intervengono personalmente diciannove soci e tre per delega;
- che del comitato direttivo sono presenti i signori:

FLORES CALDERON PEREZ LORENTE ENRIQUE RAMON, come sopra generalizzato, quale Vice Presidente effettivo, Valerio Crivelli, Patricia Kindelan, Claudina Farrè Cases, Alberto Viano, Alejandro Pascual.

Il Presidente dichiara pertanto, validamente costituita e atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passando a trattare il punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea il contenuto del Real Decreto

1179/2020 del 29 dicembre 2020 nel quale sono indicate le modifiche da dover apportare allo Statuto della Camera di Commercio Spagnola. Si tratta di modifiche diffuse nel testo e pertanto il Presidente propone di approvare integralmente il nuovo testo di statuto.

Il Presidente pertanto analizza brevemente il decreto e riferisce che le modifiche riguardano

- il loro ruolo di Camere di Commercio quali organi consultivi
- la modifica, all'interno dello Statuto, della denominazione del Ministero di riferimento
- organizzazione dei rapporti con la Camera di Commercio di Spagna
- incentivazione alla collaborazione con il Ministero al fine di aumentare le relazioni tra la Spagna e l'Italia
- l'adozione, nelle sue attività, per quanto ragionevolmente possibile, di una prospettiva di genere e delle misure opportune per sostenere la parità di genere
- invio all'Ofecomes del piano delle attività e sintesi dell'attività svolta
- specificazione delle qualità di socio
- elevazione del numero massimo dei Consiglieri a 25 con l'impegno a cercare di ottenere la parità di genere nel Consiglio
- eliminazione del requisito della nazionalità spagnola o di origine spagnola per nascita della maggioranza dei componenti del Consiglio Diretti, sostituito con il criterio per cui la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo deve rappresentare società o filiali di società di nazionalità spagnola o di origine spagnola
- l'eliminazione, per il Segretario Generale, della nazionalità spagnola ma sottolineando la necessità di un adeguato livello tecnico. Al fine di snellire le attività della Camera, i poteri del Segretario Generale saranno ampliati prevedendo che lo stesso possa sottoscrivere domande di Partecipazione a bandi e gare fino all'importo massimo di euro 80.000,00 (euro ottantamila centesimi zero); sottoscrivere la documentazione richiesta o inviata a qualsiasi ufficio pubblico compresa l'Agenzia dell'Entrate; la sottoscrizione di contratti di lavoro, di stage e di collaborazione entro il limite euro 15.000,00; la sottoscrizione di Accordi di collaborazione con altri enti, entro il limite di euro 80.000,00 (euro ottantamila centesimi zero) e infine compiere gli acquisti necessari per lo svolgimento dell'attività della Camera fino ad un importo massimo di euro 30.000,00 per commessa
- il segretario generale potrà esercitare altre attività in proprio se autorizzato dal consiglio direttivo
- sono stati aggiornati tutti i nomi degli uffici a cui far riferimento.

Il Presidente pertanto dà lettura all'assemblea dello statuto completo, comprensivo delle modifiche illustrate, proponendo all'assemblea di sostituirlo integralmente.

Dopo esauriente discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di adeguamento e modifica dello statuto e constata che l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo testo di statuto come illustrato e letto dal Presidente che sarà efficace dalla data odierna sostituendo il precedente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore sedici e minuti quarantuno.

Il comparente mi consegna il testo integrale aggiornato dello statuto dell'Associazione, che firmato dalla parte e dal notaio si allega sotto la lettera "A"

Spese e imposte del presente atto sono a carico dell'associazione.

Si omette la lettura dell'allegato per dispensa del comparente.

E richiesto io notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura alla parte la quale approvando e confermando meco sottoscrive e sono le ore sedici e minuti quarantadue.

Il presente atto scritto in parte a mano da me notaio ed in parte a macchina da persona di mia fiducia consta di due fogli, sei pagine e fin qui parte della settimana.

Firmato: Enrique Ramon Flores Calderon Perez Lorente

Maria Teresa Terribile Notaio. Vi è l'impronta del sigillo.

**Allegato A**  
**Rep. n. 1984**  
**Rec. n. 1368**

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

#### Articolo 1

Con la denominazione

"CAMERA DI COMMERCIO UFFICIALE SPAGNOLA IN ITALIA"

è costituita tra imprenditori spagnoli e imprenditori italiani interessati agli scambi tra Spagna e Italia una associazione che ha per oggetto lo sviluppo degli scambi commerciali ispano-italiani e la tutela degli interessi dei suoi associati.

L'associazione ha sede in Milano.

#### Articolo 2

Secondo il Decreto Reale 786/79 del 16 marzo, sostituito dal Decreto Reale 1179/2020 del 29 dicembre 2020, in base al quale si stabiliscono le norme che regolano lo Statuto Generale delle Camere di Commercio Spagnole, riconosciute ufficialmente all'estero, la Camera, quale organo consultivo e collaboratore della Pubblica Amministrazione Spagnola, agirà sotto la tutela del Ministero dell'Industria del Commercio e del Turismo attraverso la Segreteria di Stato per il Commercio, in collaborazione con gli Uffici economici e Commerciali (di seguito Ofecomex) nella sua giurisdizione.

Con la personalità che le conferisce la legge, in qualità di associazione con domicilio in Italia è retta dalle norme vigenti nei due Paesi e dal presente statuto.

La Camera non ha scopo di lucro.

#### Articolo 3

Le funzioni e gli scopi di detta Camera sono i seguenti:

- a) il compimento di ogni attività e lo svolgimento di ogni studio che si ritenga utile ai fini dello sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi;
- b) la promozione, con i mezzi a sua disposizione e in collaborazione con gli organismi spagnoli interessati, dei prodotti spagnoli;
- c) l'assistenza agli esportatori, rappresentanti, agenti e commissionari dei due Paesi;
- d) la protezione dei diritti commerciali e industriali e della proprietà intellettuale dei suoi associati;
- e) il rilascio di certificati d'origine e del transito e la redazione o il visto di altri documenti relativi al commercio con la Spagna in conformità alle leggi e regolamenti vigenti;
- f) la consulenza sul regime commerciale e doganale vigente nei due Paesi;
- g) l'intervento, ove richiesto, quale arbitro amichevole compositore, nelle vertenze che sorgano sull'interpretazione di disposizioni commerciali o sull'esecuzione di contratti, riguardanti l'interscambio italo-spagnolo, sempre che gli interessati dichiarino per iscritto di accettare le norme di procedura stabilite dalla Camera e le decisioni della stessa; come pure la collaborazione, su richiesta dei soci, per le pratiche di recupero dei loro crediti;



*Enrique Zamora Flores Calderin Perez-Jacinto*

- h) l'organizzazione o la collaborazione per la preparazione di fiere ed esposizioni di prodotti spagnoli, nonché di servizi di informazione e propaganda turistica per la Spagna, nell'ambito delle direttive fissate in materia dal Ministero spagnolo competente;
- i) lo studio sistematico della situazione e del regime commerciale dell'Italia nei suoi rapporti con la Spagna e la realizzazione di studi di mercato e di relazioni economiche per promuovere lo sviluppo delle esportazioni spagnole in Italia;
- J) lo svolgimento di studi e incarichi speciali che le fossero affidati da organismi ufficiali spagnoli, agendo eventualmente anche per delega degli stessi;
- k) la comunicazione e proposta al Governo spagnolo e ai suoi rappresentanti ufficiali di pareri sugli argomenti che la Camera giudichi convenienti per lo sviluppo del commercio ispano-italiano;
- l) la collaborazione con le autorità competenti nella preparazione di trattati e di accordi commerciali fra la Spagna e l'Italia e nello studio e risoluzione delle questioni economiche e sociali riguardanti gli interessi generali della Spagna e dei soci della Camera al fine di favorire il normale svolgimento del traffico commerciale in base al principio della buona fede
- m) la raccolta di informazioni commerciali e legislative sulla Spagna e sull'Italia per fornirle ai propri soci, alle Camere di Commercio e agli organismi e persone interessate al commercio ispano-italiano, così come la raccolta e diffusione degli usi mercantili nella zona di propria competenza e informazione a coloro che intendono effettuare investimenti nei due Paesi circa il rispettivo regime degli investimenti esteri;
- n) la tenuta di un registro-repertorio delle ditte spagnole rappresentate in Italia o di quelle italiane che abbiano relazioni con la Spagna; e così pure delle ditte importatrici ed esportatrici interessate agli scambi commerciali tra i due Paesi;
- o) l'adozione delle misure deputate convenienti alla protezione degli interessi dei propri associati e di quelli del commercio spagnolo in Italia;
- p) la redazione e l'invio al OFECOMES competente, entro il primo quadrimestre di ogni anno, di una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.
- q) la pubblicazione di notiziari sull'economia e sugli scambi tra i due Paesi;
- r) l'indicazione agli esportatori spagnoli sugli eventuali importatori, distributori e rappresentanti esistenti nella propria zona;
- s) la realizzazione di tutte quelle altre funzioni che le fossero affidate in conformità con i suoi scopi in stretta collaborazione con il Ministero spagnolo competente e con l'Ufficio Economico e Commerciale della Spagna a Milano, Italia.
- t) l'adozione, nelle sue attività, per quanto possibile, di una prospettiva di genere e delle misure opportune per sostenere la parità di genere.
- u) la collaborazione con ICEX in quelle azioni incluse nei progetti per i quali è richiesta la loro collaborazione, sotto la supervisione degli Ofecom.es.
- v) collaborare strettamente con il Ministero, in particolare con gli Uffici Economici e Commerciali della Spagna, per aumentare le relazioni economiche e commerciali tra la Spagna e l'Italia.

w) Promuovere la responsabilità sociale e ambientale dei propri soci e la loro conformità agli standard delle Nazioni Unite in materia di lavoro, diritti umani, genere, ambiente e governance.

#### **Articolo 4**

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente, la Camera può creare i servizi che consideri opportuni. Essa può anche costituire delegazioni locali. Gli incarichi dei delegati sono gratuiti e la loro missione principale consiste nell'intervenire in qualità di delegato della Camera nell'ambito territoriale loro affidato.

Il regolamento delle delegazioni è stabilito dalla Camera.

### **SOCI**

#### **Articolo 5**

Possono essere soci della Camera persone fisiche o giuridiche, gli imprenditori industriali, commerciali, agrari e del settore dei servizi, nonché i liberi professionisti, di qualsiasi nazionalità, che siano interessati agli scambi commerciali ispano-italiani.

Requisiti indispensabili per essere socio della Camera sono:

- godere dell'uso pieno dei diritti civili;
- risultare regolarmente iscritto nei registri ufficiali delle imprese o negli albi professionali corrispondenti;
- non essere sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali in genere;
- accettare lo statuto della Camera;
- pagare regolarmente la quota sociale
- non incorrere in atti che, a giudizio del Comitato Direttivo, ledano il decoro e l'onorabilità della Camera o che siano in contrasto con i fini per i quali la stessa è stata costituita;
- non essere dipendente della Camera

L'ammissione alla Camera è soggetta al giudizio insindacabile del Comitato Direttivo a cui deve essere presentata apposita domanda.

#### **Articolo 6**

I soci della Camera possono essere onorari o effettivi.

Sono soci onorari della Camera gli enti e le persone che il Comitato Direttivo della stessa ritenga meritevoli di tale distinzione.

Sono soci effettivi gli enti, le persone fisiche o giuridiche che esercitano attività commerciali o di libera professione e che si associano alla Camera.

I soci effettivi si distinguono nelle categorie di soci Corporate Premium, soci Corporate Plus, soci Corporate, soci Individuali e soci No Profit e Formazione a seconda della quota sociale che si impegnano a corrispondere.

Gli enti giuridici soci della Camera devono designare la persona fisica che li rappresenta nei loro rapporti con la stessa.

#### **Articolo 7**

*Enrique Ruzica Flores Caldera Borra-Lacort.*



I soci cessano di far parte della Camera per recesso, perdita del diritto di appartenere alla stessa o espulsione.

Il socio che intende recedere dalla Camera deve comunicare le proprie dimissioni al Presidente con lettera raccomandata o pec da inviarsi tre mesi prima della scadenza della quota associativa; in caso contrario sarà tenuto a pagare anche la quota dell'anno successivo.

Il socio che non paga la quota associativa può essere dichiarato decaduto di diritto. L'espulsione di un socio può avvenire solo per ragioni motivate e deve essere deliberata con votazione segreta del Comitato Direttivo dopo che sia stato contestato al socio l'addebito ed egli abbia potuto esporre, a sua difesa, le proprie ragioni.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 8**

L'Assemblea generale dei soci è il supremo organo decisionale della Camera. Nell'Assemblea ciascun socio può intervenire e quelli effettivi potranno esercitare il proprio diritto di voto. Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

Entro il primo semestre di ogni anno viene tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci della Camera.

Il Comitato Direttivo può convocare assemblee straordinarie dei soci ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci effettivi, con menzione degli argomenti da portare all'esame dell'Assemblea.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere comunicati per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno e con un preavviso di almeno quindici giorni, ai soci, al Presidente onorario e ai Vicepresidenti onorari. Nell'Assemblea i soci possono farsi rappresentare per delega scritta unicamente da un altro socio.

L'intervento in Assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente o il segretario.

L'esercizio del diritto di voto può essere delegato solo per iscritto, ad un altro membro.

Ogni membro può rappresentare massimo 5 voti delegati.

### **Articolo 9**

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'esame e l'approvazione della relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente;
- l'esame e l'approvazione del bilancio e del preventivo annuale e la fissazione della quota di iscrizione e della quota annua di associazione per ciascuna categoria di soci;
- l'elezione del Comitato Direttivo con voto segreto e a suffragio universale;

- le deliberazioni su ogni argomento all'ordine del giorno e delle proposte che, firmate da almeno dieci soci effettivi, siano presentate al Presidente della Camera con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello dell'Assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria esclusivamente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 10**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e possono deliberare a maggioranza semplice di voti con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che può essere indetta a mezz'ora di distanza dalla prima, le deliberazioni possono essere prese a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Camera e, in sua assenza, da un Vicepresidente effettivo.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la direzione e il controllo dello svolgimento della stessa.

Salvo il caso in cui sia necessaria la presenza del notaio, il Segretario Generale funge da segretario dell'Assemblea; in sua assenza viene sostituito dal Vicesegretario o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.


Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio che hanno assistito alla stessa.

## **IL COMITATO DIRETTIVO**

### **Articolo 11**

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo della Camera e ad esso è affidata la rappresentanza della stessa con tutti i poteri di gestione e amministrazione stabiliti in questo statuto o delegati dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo della Camera è costituito da un massimo di 25 componenti tra i quali saranno eletti il Presidente, due Vicepresidenti e il Tesoriere. In ogni caso, la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo deve rappresentare società o filiali di società di nazionalità spagnola o di origine spagnola. Tutti i soci della Camera hanno diritto di accedere alle cariche sociali in conformità a quanto previsto dal presente statuto. La carica di componente di Comitato Direttivo non è delegabile. Qualora la carica sia assegnata a dirigenti e consiglieri di banche, enti o società, in caso di decadenza o sostituzione nella carica rivestita all'interno della banca, enti o società, si avrà automatica decadenza e sostituzione nella carica di consigliere in seno alla Camera con la persona che li sostituisca all'interno della banca, enti o società. Qualora tale opzione non venga accolta, il Comitato Direttivo potrà offrire la carica di Consigliere ad un rappresentante di banca, ente, società o professionista scelto a maggioranza in sede di riunione del Comitato Direttivo. I Componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il loro incarico è gratuito salvo rimborso delle spese. I Componenti del Comitato Direttivo, persone fisiche o persone



*Enrique Ruiz Flores - Calderín Pérez - Jefeente.*



giuridiche rappresentate da persone fisiche nel Comitato Direttivo devono essere residenti o domiciliate in Italia.

Il Comitato Direttivo può nominare delegati locali in ambito regionale con la finalità di promuovere lo sviluppo e la visibilità della Camera di Commercio nelle varie Regioni di Italia.

La nomina a delegato locale avrà carattere puramente onorario, senza potere di firma e rappresentanza della Camera.

Le attività da realizzare da parte dei singoli delegati locali dovranno essere previamente approvate dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi socio della Camera può essere nominato delegato locale. La sua nomina viene proposta da un consigliere e approvata dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il delegato locale rimane in carica due anni e la sua carica è rinnovabile.

### **Articolo 12**

I componenti del Comitato Direttivo sono designati mediante voto segreto e a suffragio universale tra i soci della Camera che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggior età;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa della Camera;
- non partecipare alle opere o ai concorsi che la stessa abbia indetto.
- Essere residente o domiciliato in Italia

Il componente del Comitato Direttivo che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Comitato Direttivo stesso.

In ogni Comitato si considera dimissionario il componente del Comitato Direttivo che manchi di assistere a tre o più riunioni in ogni esercizio sociale anche se giustificate.

Qualora la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo venga a cessare dalla carica, i componenti del Comitato Direttivo rimasti, devono convocare immediatamente l'Assemblea per eleggere un nuovo Comitato Direttivo.

Nel caso in cui venga a mancare il solo Presidente, il comitato in carica nomina il nuovo Presidente.

La Camera promuove e incentiva, per quanto possibile, il rispetto del principio della parità di genere e dell'uguaglianza nella composizione del Comitato Direttivo, soggetta alle disposizioni degli articoli 9 e 11 del presente statuto.

Nelle sue attività, la Camera adotta, per quanto possibile, una prospettiva di genere e le misure opportune per sostenere la parità di genere.

### **Articolo 13**

Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno ogni sei mesi.

Gli avvisi di convocazione alle riunioni del Comitato Direttivo devono essere comunicati per iscritto ai singoli componenti, con un anticipo di almeno dieci giorni.

Il Responsabile dell'Ufficio Economico e Commerciale Spagnolo a Milano è di diritto consulente tecnico e Vicepresidente Onorario della Camera e in tale veste può intervenire nelle Assemblee generali e nelle riunioni degli organi collegiali ed esprimere il suo parere; in caso di sua assenza può essere rappresentato dal funzionario dell'Ufficio Commerciale supplente o dalle autorità Consolari spagnole. La Camera è tenuta a informare il Responsabile dell'Ufficio Economico e Commerciale Spagnolo a Milano circa le convocazioni e gli ordini del giorno delle Assemblee generali e delle riunioni del Comitato Direttivo, con lo stesso anticipo previsto per i membri di detti organi perché possa assistere alle stesse e partecipare alle loro delibere se ritenuto conveniente.

#### Articolo 14

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano anche mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti vengano identificati dal Presidente o dal segretario e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti; verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le relative deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. La direzione e il controllo dello svolgimento delle riunioni del Comitato Direttivo spettano al Presidente o, in sua assenza, ad un Vicepresidente effettivo; il segretario Generale o il Vicesegretario fungono da segretario delle stesse.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

#### LA PRESIDENZA

##### Articolo 15

La presidenza onoraria della Camera spetta all'Ambasciatore di Spagna in Italia.

La firma e la rappresentanza della Camera di fronte a terzi e in giudizio sono affidate al Presidente effettivo.

Il Presidente effettivo può delegare l'uso della firma della Camera a uno o più componenti del Comitato Direttivo ovvero a uno o più procuratori, sia congiuntamente che disgiuntamente.

In particolare sono attribuite al Presidente le seguenti facoltà:

- l'iniziativa e l'orientamento dell'attività della Camera;
- la rappresentanza della Camera in tutti gli atti e rapporti con organismi ufficiali e la convocazione delle Assemblee dei soci e del Comitato Direttivo;
- la presidenza delle Assemblee generali e delle riunioni del Comitato Direttivo;
- la risoluzione con voto di prevalenza delle votazioni del Comitato Direttivo in caso di parità di voti;
- la vigilanza sull'osservanza dello statuto e sulla esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee generali e del Comitato Direttivo;

*Enrique Ruiz Flores-Caldesca Peret-Lepante.*



*Enrique Ruiz Flores-Caldesca Peret-Lepante.*

- la sottoscrizione delle risoluzioni e delle sentenze arbitrali della Camera;
- la nomina di commissioni speciali per emettere pareri su argomenti che richiedono studi particolari;
- la risoluzione di tutti i casi urgenti che si presentino, con riserva di rendere conto dei suoi interventi al Comitato Direttivo;

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente nella carica, al quale, in tal caso, competono le stesse attribuzioni del Presidente.

## **IL TESORIERE**

### **Articolo 16**

Il Tesoriere, quale componente del Comitato Direttivo, collabora con il Segretario Generale nell'espletamento dei compiti di carattere finanziario della Camera, e in particolare nella stesura del bilancio e del preventivo annuale.

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

### **Articolo 17**

Il Segretario Generale deve possedere la preparazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie della carica.

È un dipendente della Camera, retribuito dalla stessa, e non può esercitare nessuna attività in proprio o per conto di terzi, salvo che sia autorizzato dal Comitato Direttivo.

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo, al funzionamento udito il parere del Responsabile dell'Ufficio Economico e Commerciale Spagnolo a Milano.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento e della Camera e ne dirige tutti i servizi sotto il controllo del Comitato Direttivo

Per l'espletamento delle sue funzioni, al Segretario Generale sono affidate la firma e la rappresentanza della Camera nei limiti dell'ordinaria amministrazione ivi comprese le ordinarie operazioni con banche, entro la disponibilità di conto, nonché la sottoscrizione di domande di Partecipazione a bandi e gare fino all'importo massimo di euro 80.000,00 (euro ottantamila centesimi zero); la sottoscrizione della documentazione richiesta o inviata a qualsiasi ufficio pubblico compresa l'Agenzia dell'Entrate ;sottoscrizione di contratti di lavoro, di stage e di collaborazione entro il limite 15.000,00; sottoscrizione di Accordi di collaborazione con altri enti, entro il limite di euro 80.000,00 (euro ottantamila centesimi zero);; compiere gli acquisti necessari per lo svolgimento dell'attività la Camera fino ad un importo massimo di euro 30.000,00 per commessa

Il Segretario Generale può essere assistito da un Vicesegretario nominato anch'esso dal Comitato Direttivo. Il Segretario Generale partecipa con funzioni di segretario alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo quale organo consultivo, senza diritto di voto.

## **ORDINAMENTO ECONOMICO**

### **Articolo 18**

Le entrate della Camera sono costituite da:

- quote dei soci;
- prestazioni di servizi;
- emissioni di documenti;
- sovvenzioni pubbliche;
- donazioni;
- rendite del fondo di riserva.
- Contributi su progetti

Al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio sociale.

Il Comitato Direttivo cura la redazione del bilancio che si compone dello stato patrimoniale e del rendiconto generale della gestione precedente.

Il bilancio, accompagnato da una relazione che evidenzia le entrate e le uscite, il conto profitti e perdite, il conto delle spese di promozione, del fondo di riserva e degli ammortamenti effettuati, deve essere depositato nella sede della Camera, perché ciascun socio possa prenderne visione, almeno il giorno prima del giorno fissata per l'Assemblea generale che dovrà approvarlo.

Nel bilancio può essere prevista la costituzione di un fondo di riserva da impiegarsi in forma facilmente liquidabile per far fronte alle eventuali perdite di esercizi futuri o a spese impreviste e urgenti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il bilancio accompagnato dalla relazione deve essere inviato al Ministero spagnolo competente tramite l'OFECOMES e una copia del bilancio sottoposto alla revisione contabile sarà depositata presso l'Ufficio economico e commerciale spagnolo in Italia.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comitato Direttivo deve preparare ed inviare alla Segreteria di Stato per il Commercio e Ministero di Industria, Commercio e Turismo, tramite Ofecomes, il preventivo delle entrate e delle uscite e il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Il bilancio sarà sottoposto alla revisione contabile.

## **MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA CAMERA**

### **Articolo 19**

Qualsiasi proposta di modifica del presente statuto deve essere deliberata da una Assemblea generale e poi trasmessa in triplice copia alla Segreteria di Stato per il Commercio e Ministero di Industria, Commercio e Turismo, tramite Ofecomes.

La Segreteria di Stato per il Commercio e Ministero di Industria, Commercio e Turismo, procederà alla approvazione delle proposte formulate o, in caso contrario, comunicherà le sue osservazioni alla Camera.

#### Articolo 20

Lo scioglimento della Camera deve essere deliberato da un'Assemblea generale straordinaria a tal fine convocata, su proposta del Comitato Direttivo e previa consultazione con la Segreteria di Stato per il Commercio e Ministero di Industria, Commercio e Turismo, La delibera di scioglimento non si considererà approvata se avverso la stessa, vota almeno un terzo dei soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera anche la procedura di liquidazione della Camera che sarà regolata dalla legge italiana.

Terminata la liquidazione, i libri e i documenti della Camera, devono essere depositati l'Ofecomes.

È fatto obbligo di conferire il patrimonio della Camera, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a qualsiasi associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo indicato nell'art. 3 comma 190 della legge del 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Enrique Baucú Flores - Calderón Pérez Lorente*



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Enrique Baucú Flores - Calderón Pérez Lorente". Below the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem with a star and other symbols, surrounded by text in Spanish, including "CAMARA DE COMERCIO Y INDUSTRIA DE LA REPUBLICA DE CUBA".

